

ALLEGATO A – Caratteristiche del regime di aiuto per gli Interventi SRD07 e SRD09 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia

1. PREMESSA

Il regime di aiuto riguarda gli Interventi SRD07 "Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" e SRD09 "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" promossi nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e declinati nel Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia.

2. BASI GIURIDICHE

- Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e in particolare il Capitolo 3 "Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati", Parte II;
- il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, ora articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) - GUUE L 248 del 24.09. 2015;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- Regolamento (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio

per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;

- Regolamento (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- il Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 55 "Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali";
- il Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE del 15/12/2023);
- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2.12.2022, così come modificato con decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023;
- D.G.R. n. XI/7370 del 21 novembre 2022, con cui Regione Lombardia ha approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027, contenente i documenti attuativi del Piano nazionale relativi agli interventi che saranno attivati tenendo conto delle specificità regionali;
- D.G.R. n. XII/1695 del 28/12/2023 "Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia (CSR)";
- D.G.R. n. XII/2250 del 22/04/2024 "Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia (CSR)".

3. BENEFICIARI

Per l'Intervento SRD07 "Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" sono beneficiari dell'aiuto soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che sono proprietari o gestori di malghe.

Per l'Intervento SRD09 "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" sono beneficiari dell'aiuto enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata, che sono proprietari o gestori di malghe.

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento **SRD07** "Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" punta allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali, delle comunità rurali nonché dell'intera società. In tale contesto Regione Lombardia, tra le tipologie di investimento previste, attiva l'azione 2) "reti

idriche". Le azioni finanziate nell'ambito del presente intervento, laddove localizzate nei comuni delle aree interne ed inseriti nelle rispettive pianificazioni, possono contribuire a rafforzarne la strategia. L'intervento ha l'obiettivo, da un lato, di dotare i territori di quei servizi di base imprescindibili per combattere lo spopolamento, soprattutto nelle aree più svantaggiate e, dall'altro, di rendere maggiormente attrattive le aree rurali quali luogo di residenza, studio, lavoro e benessere psico-fisico. Nello specifico l'Azione 2) "reti idriche" attivata da Regione Lombardia punta al miglioramento generale delle infrastrutture di distribuzione dell'acqua (acquedotti), alla razionalizzazione delle reti per far fronte alle emergenze idriche nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie laddove persistono carenze strutturali. Per Regione Lombardia l'Azione 2) riguarda in particolare il sostegno per l'adeguamento, la ristrutturazione e/o la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico al servizio delle malghe.

L'intervento **SRD09** "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" fornisce un sostegno per la realizzazione di investimenti volti a sostenere lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali e il mantenimento della biodiversità e la tutela delle attività tradizionali e dell'architettura rurale e degli spazi di pertinenza. L'intervento intende valorizzare il patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso investimenti per il recupero di edifici e di complessi ed elementi architettonici, nonché degli spazi aperti di pertinenza, contribuendo nel complesso al miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività, della situazione occupazionale e reddituale nelle zone rurali, contrastando lo spopolamento delle aree marginali. Nello specifico, Regione Lombardia sostiene, nell'ambito del presente intervento, la tipologia di investimento di cui alla lett. b) "miglioramento degli alpeggi attraverso la realizzazione, recupero e/o ampliamento dei fabbricati di alpeggio e di altre tipologie di fabbricati e manufatti rurali".

5. OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI

Gli Interventi SRD07 e SRD09 perseguono il seguente obiettivo specifico della PAC:

- SO8 "Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile"

6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'Intervento SRD07, azione 2), e l'intervento SRD09, azione b) sono attivati nelle zone svantaggiate di montagna (All. 2 zonizzazione del CSR).

7. MISURE DI AIUTO E CONDIZIONI SPECIFICHE

- A. "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" (Intervento SRD07) a favore delle PMI;
- B. "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" (Intervento SRD07) e "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" (Intervento SRD09) a favore delle grandi imprese, con esclusione dei piccoli comuni;
- C. "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" (Intervento SRD07) e "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" (Intervento SRD09) a favore dei piccoli comuni.

7.1 A. "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" (Intervento SRD07) a favore delle PMI

Specifica base giuridica: articolo 55 del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Gli "Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali", di cui all'art. 55 del medesimo Regolamento, concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, dello stesso se sono attuati dopo l'approvazione del pertinente piano strategico della PAC da parte della Commissione e se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo 55 e al capo I del Regolamento.

Si tratta di investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali previsti nell'ambito dell'Intervento SRD07 del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

Il regime di aiuto si applica agli investimenti di cui all'Intervento SRD07 - Azione 2) aventi quali beneficiari le PMI, come definite all'allegato I al Regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono essere gestori o proprietari di malghe.

Ai sensi dell'art 1, par. 5, del Regolamento (UE) 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Ai sensi dell'art. 4, del medesimo Regolamento il regime di aiuto non si applica agli aiuti individuali agli investimenti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali, di cui all'art. 55, il cui equivalente sovvenzione lordo superi la soglia di 10 milioni di euro per progetto di investimento (lett. t). Dette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

Il Regolamento (UE) 2022/2472 si applica:

- ai sensi dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti", esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio;
- ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione", unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome e dimensioni dell'impresa;
 - b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
 - c) ubicazione del progetto o dell'attività;
 - d) elenco dei costi ammissibili;

- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2022/2472 gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dal regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.

Ai sensi dell'art. 8 "Cumulo" del Regolamento, per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionata. Inoltre, gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, del trattato, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto applicabile al tipo di intervento in questione secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento non possano altresì essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o ad un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III del Regolamento.

L'aiuto riconosciuto ai sensi dell'art. 55 "Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture rurali" del Regolamento (UE) 2022/2472 è destinato alle sole PMI, come definite all'allegato I al medesimo Regolamento.

Ai sensi dell'art. 55, par. 3, del Regolamento, gli aiuti possono finanziare investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di infrastrutture di approvvigionamento idrico di ogni tipo di infrastrutture con costi ammissibili limitati a 2 milioni di euro ("infrastruttura su piccola scala").

Gli interventi effettuati sulla base degli investimenti sovvenzionati di cui al sopra riportato par. 3 sono ammissibili se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi di base – ove tali piani esistano – e sono conformi a eventuali pertinenti strategie di sviluppo locale. Tali piani non sono prescritti con riguardo a investimenti per i quali il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari.

Ai sensi dell'art. 55, par. 5 lett. c), gli aiuti possono finanziare i costi per investimenti in attivi materiali e immateriali.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi come aiuti al finanziamento.

Per gli investimenti di cui al par. 3 dell'art. 55 del Regolamento (UE) 2022/2472 si applicano le intensità di aiuti previste al successivo par. 10 del presente atto, come stabilite dall'art. 73 del Reg. (UE) 2115/2021.

7.2 B. “Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali” (Intervento SRD07) e “Investimenti non produttivi nelle aree rurali” (Intervento SRD09) a favore delle grandi imprese, con esclusione dei piccoli comuni

Specifica base giuridica: Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” (GUUE del 15/12/2023).

Si tratta di investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, previsti nell'ambito dell'Intervento SRD07 del PSP, e di investimenti non produttivi nelle aree rurali, previsti nell'ambito dell'Intervento SRD09 del PSP.

Il regime di aiuto si applica agli investimenti di cui all'Intervento SRD07 - Azione 2) e di cui all'Intervento SRD09 – Azione b) aventi quali beneficiari le grandi imprese, con esclusione dei piccoli comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti. I beneficiari devono essere gestori o proprietari di malghe.

Il Reg. (UE) 2023/2831, all'art. 2 par. 2, definisce «impresa unica» tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti tra cui intercorre almeno una delle relazioni di cui alle sopracitate lett. c) e d).

Ai sensi dell'art. 3 “Aiuti de minimis”, par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000 euro nell'arco di tre anni.

Ai sensi dell'art. 5 “Cumulo” del Reg. (UE) 2023/2831:

- gli aiuti “de minimis” concessi a norma del medesimo regolamento possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'art. 3, par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831;
- gli aiuti “de minimis” concessi a norma del medesimo regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto applicabile al tipo di intervento in questione secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Ai sensi del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (G.U. n. 175 del 28.07.2017) art. 14 c. 4 la quota concedibile in «de minimis» potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario.

Con riferimento ai controlli che non sia superato il massimale valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge n. 234 del 24/12/2012 art. 52 e di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017), sia con riferimento al perimetro di impresa di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2.2 del Reg. (UE) 2023/2831, come risultante dal registro delle imprese e da quanto dichiarato dai richiedenti ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in merito alle lett. c) e d) del citato art. 2.2., sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa.

7.3 C. "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" (Intervento SRD07) e "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" (Intervento SRD09) a favore dei piccoli comuni

Specifica base giuridica: Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e in particolare parte 2, capitolo 3 "Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati", punti (634), (635), (636) e (637), in combinato disposto con il punto (102), Capitolo 3, Parte I.

Nello specifico, il Capitolo 3 della Parte I, al punto (102), prevede deroghe alle condizioni supplementari previste dai punti da (98) a (101) per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti. Il Capitolo 3 "Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati" della Parte II, invece, prevede che i citati orientamenti si applichino agli aiuti ai servizi di base nelle zone rurali.

Il presente aiuto ha ad oggetto investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, previsti nell'ambito dell'Intervento SRD07 del PSP, e investimenti non produttivi nelle aree rurali, previsti nell'ambito dell'Intervento SRD09 del PSP, volti a sostenere lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali ed investimenti alle infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali. Tali interventi sostengono ed incentivano gli investimenti nelle aree rurali realizzati anche o esclusivamente, come nel caso dell'Intervento SRD09, da soggetti pubblici, meglio definiti nel successivo paragrafo 8.

Un fattore che sta fortemente indebolendo l'attuale stato dell'economia italiana è identificabile nell'incalzante aumento del tasso di inflazione, che ha colpito e colpisce non solo i privati ma anche gli enti pubblici.

L'aumento dei costi dei materiali, in particolare, ha rappresentato un disincentivo per gli enti pubblici ad investire in infrastrutture a servizio della collettività, disincentivo ancora più forte per i piccoli comuni con minore capacità finanziaria.

La situazione economica odierna rende pertanto ancora più importante la previsione di un contributo a sostegno dei soggetti pubblici con minore disponibilità finanziaria per la realizzazione di opere che vadano a beneficio delle zone rurali e della collettività che le abita.

Il presente regime di aiuto si applica ai contributi per gli investimenti di cui all'Intervento SRD07 - Azione 2) e di cui all'Intervento SRD09 – Azione b) destinati ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti, avendo attenzione di non occupare il plafond concedibile per beneficiario ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831. I beneficiari devono essere gestori o proprietari di malghe.

Al fine della compatibilità dell'aiuto con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3 lett. c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il medesimo aiuto deve rispettare le seguenti condizioni:

- gli aiuti sono previsti in un piano strategico della PAC a norma e in conformità del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuti cofinanziati dal FEASR;
- gli aiuti non sono concessi a favore del capitale circolante;
- gli aiuti non sono concessi sotto forma di aiuti al finanziamento;
- gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà come definite dalla sezione 2.2 degli Orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);
- gli aiuti non sono concessi ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Nelle more della conclusione della procedura di notifica, i contributi a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti a valere sugli Interventi SRD07 e SRD09 saranno concessi, analogamente agli altri soggetti pubblici, ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831.

Il presente regime di aiuto sarà applicabile ai contributi a favore dei citati comuni (autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti) che, alla conclusione della procedura di notifica con l'adozione della decisione della Commissione europea ed entrata in vigore del regime, non sono stati ancora concessi.

8. SPESE AMMISSIBILI

Per l'Intervento SRD07 sono ammesse a finanziamento le spese relative ad opere di adeguamento, ristrutturazione e/o realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico al servizio delle malghe e nello specifico:

1. spese relative alla realizzazione degli interventi;
2. spese generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per la sicurezza, ove previsti;
3. spese per informazione e pubblicità;
4. spese per la costituzione di polizze fideiussorie nel caso di soggetti privati.

Per l'Intervento SRD09 sono ammesse a finanziamento:

1. spese relative alla realizzazione degli interventi;
2. spese generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per la sicurezza, ove previsti;
3. spese per informazione e pubblicità.

Per gli Interventi SRD07 e SRD09 non sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:

- investimenti che non consentono l'accesso e/o la fruizione degli stessi alla collettività;

- investimenti sotto forma di leasing;
- contributi in natura;
- acquisto di terreni;
- spese di manutenzione ordinaria;
- imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ed altre imposte e tasse.

I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili tutte le cifre utilizzate devono essere inserite al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

9. CONDIZIONI

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati è necessario il rispetto delle seguenti condizioni, oltre a quelle già riportate nei paragrafi precedenti:

- gli aiuti devono avere un effetto di incentivazione ed il requisito è soddisfatto se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome del richiedente e dimensioni dell'impresa;
 - b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
 - c) ubicazione del progetto o dell'attività;
 - d) elenco dei costi ammissibili;
 - e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo dell'aiuto necessario per il progetto;
- gli aiuti devono essere trasparenti, cioè deve essere possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio;
- nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- gli aiuti saranno concessi sulla base di criteri di selezione stabiliti dall'Autorità di Gestione regionale, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza regionale in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento;
- al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129;
- nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici;

- al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Le spese preparatorie possono essere riconosciute se sostenute dopo la pubblicazione delle disposizioni attuative;
- il beneficiario deve assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno alle condizioni stabilite dalle disposizioni attuative per un periodo di tempo pari a:
 - 5 anni per beni mobili e attrezzature;
 - 10 anni per beni immobili ed opere edili.

In riferimento all'Intervento SRD07, inoltre:

1. non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile è al di sotto di 10.000 €. L'importo massimo di contributo erogabile per ciascuna operazione è pari a 200.000 €;
2. le azioni sostenute devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale;
3. ai fini della pronta cantierabilità delle operazioni di investimenti, i soggetti beneficiari devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni;
4. ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

In riferimento all'Intervento SRD09 inoltre:

1. non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile è al di sotto di 20.000 €. L'importo massimo di contributo erogabile per ciascuna operazione è pari a 200.000 €;
2. le azioni sostenute devono essere coerenti con le politiche regionali e i relativi strumenti e piani.

10. STRUMENTO ED ENTITA' DEGLI AIUTI

Ai sensi dell'art. 73 del Reg. (UE) 2115/2021 il sostegno agli investimenti non può superare il 65% dei costi ammissibili. Le aliquote di sostegno massime possono essere aumentate fino al 100 % per gli investimenti non produttivi connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui all'art. 6 par. 1, lett. d), e) ed f).

Gli investimenti nelle aree rurali dell'Intervento SRD07 sono connessi, nello specifico, agli obiettivi di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) e f) del Reg. (UE) 2115/2021, in quanto promuovono l'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e contribuiscono a preservare i paesaggi.

Gli investimenti nelle aree rurali dell'Intervento SRD09 sono connessi, nello specifico, all'obiettivo di cui all'art. 6, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) 2115/2021, in quanto contribuiscono a preservare i paesaggi.

L'aliquota degli investimenti nelle aree rurali previsti nell'ambito dell'Intervento SRD07 e dell'Intervento SRD09 può essere innalzata fino al 100 %.

Gli aiuti sono riconosciuti sotto forma di sovvenzione in conto capitale.

11. DURATA

Il regime di aiuto si applica fino alla durata della programmazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027.